

Piano del Consumatore:

2019

Giudice Delegato:

O.C.C.: I



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

Il Giudice delegato alla procedura di soluzione della crisi sa sovraindebitamento,

visto il ricorso proposto ex artt. 6 e seguenti della legge 3/2012 ai fini della omologa del piano del consumatore di , nata a CF. residente in

visti i documenti prodotti e la relazione dell'O.C.C.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04/07/2019;

**OSSERVA**

1. - La proposta prevede la soddisfazione dei creditori, indicati nella tabella a pag. 10 del ricorso (per complessivi € 182.080,62) che lo stesso professionista, ia riscontrato per il tramite delle verifiche effettuate anche a mezzo accesso alle banche dati informatizzate (cfr. l'attestazione e la relazione particolareggiata), nella seguente misura:

- soddisfazione integrale delle spese e dei crediti prededucibili di complessivi € 16.007,90 (per compenso dell'OCC e del liquidatore, comprensivo di Iva e Cap, e spese di liquidazione);

- soddisfazione integrale dei crediti garantiti da ipoteca (€ 162.658,02 - mutuo con eccezione del privilegio incapiante in caso di ribassi durante la procedura di liquidazione del bene) e degli altri crediti privilegiati (tot € 1.273,74 – Tari, Bollo Auto, sistema idrico); nel caso in cui, il valore di cessione dell'immobile oggetto di ipoteca dovesse superare l'importo del debito della Banca, saranno liquidati a beneficio dei creditori ipotecari di I grado, gli interessi maturati nella misura legale, a norma dell'art. 2855, comma 3, c.c., decorrenti fino al termine ultimo fissato per l'esecuzione del piano, fino a capienza della suddetta eccedenza; con riferimento ai creditori



privilegiati diversi da quelli ipotecari non sono state appostate somme per il pagamento degli interessi maturandi;

- soddisfazione integrale dei creditori chirografari (tot € 2.0140,96 - Condominio e Banca).

Per un pagamento complessivo di € 182.080,62 nell'arco di quattro anni dalla data di ammissione alla procedura di composizione della crisi oggetto della presente istanza (stima ponderata dell'andamento della liquidazione dei cespiti costituenti l'attivo del Piano).

In ragione delle ridotte disponibilità, non è stato possibile costituire alcun fondo per gli eventuali crediti insorgenti in corso di procedura, di cui, allo stato, in ogni caso, non vi è alcun riscontro.

2. - La proposta prevede di ricavare le risorse necessarie alla soddisfazione dei creditori nella misura prevista dalla vendita, a cura del Liquidatore (mediante procedure competitive, ovvero mediante invito ad offrire ovvero avvalendosi di soggetti specializzati), dei seguenti beni di cui l'istante è proprietaria e su cui insiste la causa di prelazione:

I) immobili siti nel comune di \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ terreno

La sig.ra \_\_\_\_\_ ha incaricato l'arch. \_\_\_\_\_ iscritto all' \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_, di accertare la conformità e il valore di stima dell'unità immobiliare di cui sopra descritta.

Il perito incaricato dall'istante, il \_\_\_\_\_ 9, ha consegnato la perizia giurata come da verbale di asseverazione \_\_\_\_\_ individuando i seguenti valori di stima:

- € 195.500,00 per l'abitazione;
- € 28.000,00 per il terreno.

Si è ritenuto opportuno indicare un fondo per la gestione delle spese che dovessero occorrere durante la fase di liquidazione, stimandolo in euro 2.000,00 (pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche, spese pubblicità).

Si prevede invece di mantenere la titolarità (al 50%) del bene mobile registrato, autovettura \_\_\_\_\_, immatricolata \_\_\_\_\_, in quanto di modico valore e necessaria per le esigenze lavorative e familiari.

3. - Il piano, come attestato dall'O.C.C., appare attendibile, sostenibile e coerente a fronte della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della ricorrente.

\_\_\_\_\_ che assume senza dubbio alcuno la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti della c.d. legge sul sovraindebitamento, non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della L. n. 3/2012, non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti di cui al Capo I della L. n. 3/2012 e non ha subito, per cause alla stessa imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. n. 3/2012.



4. - Ritiene, in definitiva, il Tribunale che il piano del consumatore così come proposto possa essere omologato considerato che appare evidente che la parte istante risulta del tutto meritevole per non aver assunto i propri debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere ovvero senza aver determinato colposamente il sovraindebitamento in considerazione della natura dei debiti contratti e della sua situazione personale così come evolutasi nel tempo.

In particolare, l'attestatore dà atto nella sua relazione particolareggiata della circostanza che l'incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni è derivata dalle mutate condizioni economiche dovute alla rottura, del rapporto di convivenza con l'ex compagno: fino a tale data, con due stipendi, l'istante riusciva a far fronte alle rate del mutuo, di circa 1.000,00 euro mensili, contratto ne (a causa delle pendenze in corso nell'immobile di proprietà in parte del convivente) e a tutte le spese familiari. Successivamente, il solo stipendio da lavoratore dipendente (€ 1.836,00 circa, al netto delle ritenute e trattenute di legge) non è stato più sufficiente a coprire le varie obbligazioni, essendo destinato, per la sua quasi totalità, al mantenimento proprio e dei tre figli in età scolastica (spese mensili indicate di circa € 1.780,00).

Rispetto alla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni l'attestatore dà atto che l'istante, vista la sua difficoltà finanziaria, ha tempestivamente richiesto all'istituto di credito di sospendere le rate di mutuo per non andare in sofferenza, rimodulando così il contratto di mutuo nella sua durata.

5. - In sostanza la proposta è in linea con la ratio della normativa sul sovraindebitamento, anche con riferimento ai tempi di sua esecuzione (quattro anni) compatibili con i probabili tempi di realizzo dell'attivo, salvo possibili difficoltà dovute ad imprevedibili eventi futuri, la età della parte proponente il piano, la sua condizione di dipendente a tempo indeterminato, la sua situazione familiare e la volontà di estinguere, sia pure nella tempistica indicata, ogni posizione debitoria.

6. - Bisogna, infine, osservare che non risulta essere pervenuta alcuna contestazione da parte dei creditori.

#### P.Q.M.

- omologa il piano del consumatore proposto dalla ricorrente,

- nomina Liquidatore ex art. 13 comma 1 L. n. 3/2012 la \_\_\_\_\_ ;

- attribuisce all'O.C.C. gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 comma 2 L. n. 3/2012;

- dispone che si provveda ai pagamenti nei termini di cui al Piano medesimo e che i pagamenti del piano siano gestiti \_\_\_\_\_

- dispone, in applicazione dell'art. 12, ter l. 3/2012, che i creditori con causa o titolo anteriore non possano iniziare o proseguire azioni esecutive individuali; nè che ad iniziativa dei medesimi creditori possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore;



- dispone la trascrivere del decreto di omologa presso la Conservatoria competente a cura dell'O.C.C.;
- dispone che la pubblicazione del presente provvedimento avvenga sul sito istituzionale del Tribunale di Pescara a cura dell'O.C.C. nel rispetto della normativa della *privacy*;
- riserva a separata istanza la liquidazione del compenso spettante all'Organismo, in ogni caso entro i limiti stanziati nel piano.

Pesc:

Il Giudice Delegato

